



COORDINAMENTO TERRITORIALE

NOTIZIE UTILI N. 26

Medici, "straordinari" senza retribuzione extra ma con possibilità di risarcimento

Nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di straordinari da parte della dirigenza medica non fa nascere diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto già previsto come retribuzione di risultato. Qualora invece le prestazioni aggiuntive avvengano in violazione di norme specifiche danno luogo al risarcimento del danno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16711 che ha respinto il ricorso di sei dirigenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara che chiedevano ...

Demansionamento anche all'interno della stessa qualifica contrattuale

È illegittimo spostare un lavoratore da mansioni di concetto a compiti manuali anche se la variazione avviene all'interno della medesima qualifica contrattuale. E il datore di lavoro non può neppure invocare una acquiescenza ai nuovi compiti basata soltanto sul decorso di un lasso di tempo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 16594/2020, respingendo il ricorso di Poste e confermando la decisione della Corte di appello di Roma che aveva accertato la dequalificazione professionale ...

Asl di Teramo, processo da rifare per le timbrature "fuori sede"

Non si chiude il procedimento ai danni di alcuni dipendenti della Asl di Teramo, assolti in primo grado, ma condannati per truffa dalla Corte di appello di L'Aquila, per la timbratura del cartellino fuori sede. In particolare strisciando il badge in una Asl vicino casa avrebbero lucrato "illecitamente la retribuzione per il tempo utilizzato per raggiungere la sede di effettivo servizio". La Corte di cassazione, sentenza n. 22503 depositata oggi, ha infatti accolto con rinvio il ricorso dei due ...

Assunzione tardiva per l'insegnante: risarcita dal Ministero dell'Istruzione

Vittoria per una insegnante che ha visto sfumare l'assegnazione della cattedra in una scuola superiore a causa di un provvedimento illegittimo dell'ufficio scolastico. Confermato in Cassazione il suo diritto a un adeguato ristoro economico, anche tenendo presente che ella è rimasta disoccupata in attesa della ufficializzazione dell'assunzione. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 16665/20; depositata il 4 agosto)*

Se la – sacrosanta – assunzione si concretizza in ritardo a causa di un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione – il Ministero dell'Istruzione, per la precisione –, allora è doveroso il risarcimento...

Il limite reddituale per l'assegno di invalidità civile va calcolato sulla base imponibile ai fini IRPEF

Sconfitto l'INPS e confermato il diritto di una donna all'assegno di invalidità civile. Sufficiente il dato relativo al reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 16599/20; depositata il 3 agosto)*

INPS sconfitto. Confermato il diritto del cittadino alla pensione di inabilità civile, alla luce del suo reddito. Su questo fronte il limite va calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili indicati...

Cassazione: computo del congedo parentale

Con **ordinanza n. 15633 del 22 luglio 2020**, la Cassazione ha affermato che, ai fini del computo, i giorni festivi si calcolano nel conteggio soltanto nella ipotesi in cui il periodo di fruizione sia ininterrotto.

La Corte ha rilevato che il beneficio "de quo" è un diritto potestativo che non può determinare un trattamento peggiorativo per il dipendente e che il danno che ne deriva all'azienda è puramente fisiologico. Il licenziamento potrebbe scattare soltanto se il congedo fosse utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla legge.

Corte di Cassazione ordinanza n. 17226 depositata il 18 agosto 2020 –

Non è applicabile al rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche il principio in forza del quale il datore di lavoro può riconoscere, quale trattamento di miglior favore, emolumenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (AGOSTO 2020)

Online, nella sezione del sito dedicata alle guide fiscali "l'Agenzia informa" la versione aggiornata del *vademecum* riservato a "Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità". Iva *light* al 4% anche per l'acquisto di auto ibride ed elettriche da parte di persone con disabilità: è questa l'importante ulteriore agevolazione introdotta dall'[articolo 53-bis](#) del DL n. 124/2019.

SUPERBONUS 110%: OGNI CONDOMINO FA PER SÉ

La possibilità di optare alternativamente per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, al posto della detrazione possono essere esercitate anche quando più soggetti effettuano i lavori rientranti nel



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Superbonus del 110% su un immobile di cui sono possessori. Ogni condomino in sostanza può decidere di usufruire della detrazione o di optare per la cessione del credito o lo sconto. Questo quanto emerge dalla circolare n. 24/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate e dal provvedimento n. 283847/2020 del Direttore dell'Agenzia.

ECOBONUS 2020 E LAVORI TRAINATI: DETRAZIONI FISCALI PER INFISSI

Attualmente, per la sostituzione di porte e finestre la detrazione minima è pari al 50% delle spese sostenute. Con le novità introdotte dal Dl Rilancio (articolo 119 del dl 34/2020), è poi possibile usufruire dell'Ecobonus al 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 anche per sostituire gli infissi, a patto di rispettare determinate condizioni. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Sostituzione infissi: come accedere all'Ecobonus 110%

Per avere diritto al cosiddetto Superbonus 110%, ovvero al nuovo Ecobonus 2020, è necessario che, oltre alla sostituzione degli infissi, venga effettuato almeno uno degli altri lavori definiti "trainanti":

- coibentazione di almeno il 25% delle pareti dell'edificio (fino a massimo 60mila euro);
- installazione di impianti di riscaldamento utilizzando caldaie a condensazione o pompe di calore (tetto massimo 30.000 euro). In ogni caso è richiesto il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non possibile, il raggiungimento del miglioramento massimo tecnicamente raggiungibile, da attestare tramite certificazione APE.
- lavori per migliorare il livello antisismico dell'edificio già ammessi al sismabonus (commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del dl 63/2013).

FIGLI A CARICO E REDDITO DI CITTADINANZA

Poiché il beneficio economico del reddito di cittadinanza, rientrando tra i sussidi corrisposti dallo Stato a titolo assistenziale, è esente da Irpef (articolo 3, comma 4, del decreto legge n. 4/2019), possono essere considerati fiscalmente a carico, anche se non convivente. Del reddito di cittadinanza, infatti, non si tiene conto ai fini della verifica del limite di reddito percepito in un periodo d'imposta per essere considerati a carico. È necessario, comunque, che non abbiano percepito nell'anno altri redditi di importo superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro se di età fino a 24 anni).

ULTERIORI RISORSE AL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

D.P.C.M 6 luglio 2020 Attribuzioni di ulteriori risorse all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l'anno 2020. (GU Serie Generale n.212 del 26-08-2020).

AGEVOLAZIONI FISCALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate aggiornata la guida con le ultime novità in materia di normativa vigente, che prevede diverse agevolazioni fiscali per le persone portatrici di disabilità e per i loro familiari.

Indennità di accompagnamento: occorre valutare le infermità presenti fino al momento della pronuncia giudiziaria

Anche nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 445-bis c.p.c., il giudice, ai fini dell'indennità di accompagnamento, deve valutare in sede giudiziaria tutte le infermità, anche se sopravvenute nel corso del giudizio, fino al momento della pronuncia. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 18265/20; depositata il 3 settembre) Così si esprime la Suprema Corte con l'ordinanza n. 18265/20, depositata il 3 settembre. Il Tribunale di Firenze, in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dichiarava inammissibile il ricorso proposto...

È sulla base della domanda amministrativa che si determina l'età pensionabile

Per la pensione supplementare di vecchiaia - in quanto prestazione autonoma rispetto a quella principale - si applica il regime dell'età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 18169/20; depositata il 1° settembre)

Contratto a tempo indeterminato riconosciuto dal giudice: niente restituzione della disoccupazione all'INPS

Inutile il ricorso proposto dall'istituto previdenziale. Confermato il decreto con cui è stata ordinata all'INPS la restituzione delle trattenute operate sul trattamento pensionistico di un uomo ritenuto colpevole di avere indebitamente percepito l'indennità di disoccupazione per quattro anni. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 17793/20; depositata il 26 agosto)

A bocca asciutta l'INPS. Illegittima la pretesa dell'ente previdenziale, cioè ottenere la restituzione della indennità di disoccupazione versata per ben quattro anni a un lavoratore che, in realtà, per quell'arco...



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Concorso: rettifica in autotutela della graduatoria

Nella Sentenza n. 3537/2020 del Consiglio di Stato, i Giudici hanno affermato che il provvedimento di rettifica della graduatoria di un concorso pubblico ha natura di atto di autotutela, qualificabile come “*di secondo grado*” in quanto incidente su un provvedimento sottostante. Tale atto si fonda su un errore che non riguarda l’accertamento dei presupposti dell’agire dell’Amministrazione, l’interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, ovvero l’esercizio dell’eventuale discrezionalità, ma che consiste nella mera errata trasposizione nel provvedimento della volontà dell’Amministrazione, per come risultante dallo stesso atto. La sua natura doverosa rende eventuali vizi formali o procedurali, ivi compreso l’omesso inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, irrilevanti ai sensi dell’art. 21-*octies* della Legge n. 241/1990. I Giudici hanno esaminato il problema della natura della rettifica di una graduatoria concorsuale, ove effettivamente dipendente dalla necessità di eliminare un errore materiale nell’attribuzione del punteggio dei titoli. La qualifica di atto “*di secondo grado*”, espressione di autotutela, ne rende doverosa l’adozione, discendendo la stessa dal fondamentale canone di buona fede, cui è informato l’ordinamento giuridico e al quale devono essere improntati i rapporti tra i consociati e la stessa Pubblica Amministrazione, cui l’art. 97 della Costituzione impone di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento. Ciò implica che eventuali violazioni di norme sul procedimento o sulla forma rientrano nella disciplina di cui al primo alinea del comma 2 dell’art. 21-*octies*, della Legge n. 241/1990, e non di cui al secondo alinea, senza cioè che si renda necessaria una qualche allegazione probatoria aggiuntiva da parte della Amministrazione procedente. Tale affermazione si apprezza ancor più quando l’arco temporale intercorso tra l’approvazione della prima graduatoria e la sua successiva rettifica è ristretto, evidenziandosi l’unicità della procedura, sviluppatasi senza soluzione di continuità. In tali ipotesi, una volta esplicitata l’esistenza dell’errore materiale, non si rende necessaria una motivazione aggiuntiva in ordine alla sussistenza di esigenze di interesse pubblico diverse ed ulteriori rispetto a quella del ripristino della legalità.

Whistleblowing - In vigore dal 3 settembre il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio.

Il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro (all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001) è in vigore dal 3 settembre scorso a seguito della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (GU - Serie Generale n. 205 del 18.08.2020)

Con il nuovo testo si è provveduto a modificare l’intera struttura del Regolamento per consentire all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere e per svolgere un ruolo attivo nell’opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche. Ecco le principali novità approvate il 1° luglio 2020 con la Delibera n. 690.

Sono state distinte le quattro tipologie di procedimento:

il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell’art. 54-*bis*);
il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del co. 6 primo periodo dell’art. 54-*bis*);

il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (co. 6 terzo periodo dell’art. 54-*bis*);

il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni (co. 6 secondo periodo dell’art. 54-*bis*)

In linea con l’impostazione, il Regolamento è strutturato in cinque Capi. Ecco le più importanti novità :

Il primo Capo è dedicato alle definizioni: la principale novità qui introdotta riguarda l’art. 1 relativo alle definizioni; in particolare, alla lett. *k*) del citato articolo, è stata fornita una nozione di misura ritorsiva più ampia rispetto a quella prevista dal Regolamento previgente ma, si ritiene, più in linea sia con le Linee Guida sia con la nuova Direttiva europea in materia di *whistleblowing*.

Il secondo Capo disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad Anac ai sensi dell’art. 54-*bis*, comma 1. Le principali novità proposte riguardano l’introduzione di una analitica indicazione degli elementi essenziali della segnalazione di illeciti;

Il terzo Capo concerne la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive. In particolare, si è deciso di introdurre una analitica indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive e di regolamentare la facoltà dell’Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione. Inoltre,



COORDINAMENTO TERRITORIALE

si è ritenuto di modificare la disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del *whistleblower* al procedimento sanzionatorio avviato dall'Autorità e snellendo l'articolazione del procedimento stesso.

Il quarto Capo è dedicato al procedimento sanzionatorio semplificato. In particolare, è stato regolamentato in maniera puntuale il procedimento che l'Autorità può avviare ai sensi dell'art. 54-*bis* co. 6 secondo periodo.

L'ultimo Capo è dedicato alle disposizioni finali: in particolare, è stato stabilito, mediante la previsione di una norma transitoria, che il "*Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore*".

In caso di sospensione facoltativa, c'è il diritto al reintegro dell'intera retribuzione se il reato va in prescrizione

In caso di sospensione facoltativa, c'è il diritto al reintegro dell'intera retribuzione se il reato va in prescrizione

In materia di pubblico impiego, un dipendente comunale ha diritto alla **restituzione** in integrum per il periodo di sospensione facoltativa dal servizio, anche se il reato è prescritto, questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ordinanza 9095/2020), in risposta al ricorso di un dipendente nei confronti del Comune.

Il **caso** in oggetto risale al 1992, quanto la Corte di appello confermò la decisione del Tribunale, respingendo la domanda del dipendente ricorrente, che intendeva ottenere il rimborso delle quote di retribuzione trattenute per la **sospensione cautelare** del servizio adottata nei suoi confronti dal Comune. Il dipendente sottoposto a procedimento penale era un ingegnere a capo dell'ufficio tecnico da molti anni, oggetto di una misura cautelare personale degli arresti domiciliari. Destinatario della sospensione dal servizio, si era visto revocare l'ordinanza cautelare penale, per essere sospeso dal servizio per altri due mesi; rientrato poi in servizio, si era visto rinviare a giudizio e il Comune aveva deciso di sospenderlo di nuovo in via cautelare, fino all'esito del procedimento penale di primo grado. Nel frattempo percepiva soltanto l'assegno alimentare. Si è visto poi prorogare il regime di sospensione fino alla pronuncia del Tribunale, che ne aveva infine deciso per il reintegro in servizio.

Dopo anni, nel 2006, venne pronunciata la sentenza di non luogo a procedere poiché i reati erano caduti in prescrizione; sentenza irrevocabile dal 23 febbraio 2007. In seguito a tale pronuncia, non essendo attivato nessun procedimento disciplinare, il ricorrente ha richiesto che per il periodo dal 6 novembre 1992 al 14 giugno 2001 gli venisse concessa la **restituzione in integrum**. Il ricorso è stato respinto dal Tribunale, sottolineando come la sospensione fosse di natura cautelare e non **disciplinare**, e che la restituzione in integrum è consentita solo in presenza di assoluzione con formula piena stante la pronuncia di prescrizione. Una decisione confermata poi dalla Corte d'appello nella sentenza di primo grado.

Il dipendente si è quindi rivolto alla **Cassazione**, che al contrario delle sentenze precedenti, ha ritenuto fondate le richieste riguardanti la restituzione in integrum per il periodo di sospensione facoltativa: il diritto di natura retributiva e non risarcitoria del dipendente sorge ogni volta in cui la sanzione non venga inflitta o ne sia inflitta una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta. La Cassazione ha quindi definito che il compito di agire per permettere una ripresa tempestiva del procedimento disciplinare (quando definito quello penale) non ricade sul dipendente pubblico ma sull'amministrazione.

Ritardo nell'assunzione di un Dipendente Pubblico: la Cassazione interviene tramite l'Ordinanza della Sez. Lavoro, 2020, n. 16665.

Nel caso in esame un dipendente pubblico del settore scolastico (**che può essere esempio per tutto il comparto pubblico**) lamentava la violazione dei **D.M. n. 263 del 2000** e **D.M. n. 146 del 2001**.

In parole povere la PA di riferimento aveva ritardato le procedure per l'assunzione del suddetto dipendente, generando secondo il ricorrente un danno economico.

Ritardo nell'assunzione di un Dipendente Pubblico: il parere della Cassazione

Secondo quanto dichiarato dalla Cassazione la tardiva assunzione nel Pubblico Impiego genera un danno da responsabilità contrattuale, previsto dall'[articolo 1218](#) del Codice Civile.

Secondo i giudici:

"mentre chi agisce a titolo di adempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapporto di lavoro già esistente è tenuto solo ad addurre tale preesistenza del contratto, oltre all'offerta della prestazione ex articolo 1217 del Codice Civile, chi agisca lamentando il ritardo serbato dalla pubblica amministrazione nell'assumerlo, ha diritto al risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione".

E inoltre:



COORDINAMENTO TERRITORIALE

“rispetto a tale danno si deve considerare che chi persegue l’assunzione non necessariamente è disoccupato [...] tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio, vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione”.
Pertanto:

“il danno, dal punto di vista economico, consiste, oltre che in eventuali costi secondari – esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative, ad esempio –, nel fatto che l’interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla pubblica amministrazione, oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all’obbligo di immissione in ruolo”.

Il Coordinamento Territoriale